



Argomenti
2000
Associazione
di amicizia politica

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Misure in materia di partecipazione,
istituzione delle Assemblee partecipative
e modifiche agli istituti partecipativi



La proposta di legge individua dei principi generali in materia di partecipazione e prevede l'istituzione di assemblee partecipative a livello nazionale, regionale o locale. L'intento principale è quello di ridare importanza e centralità nel processo decisionale democratico alle formazioni sociali e alla cittadinanza attiva, coinvolgendo cittadini e cittadine nell'articolazione di proposte e relazioni verso le quali i decisori pubblici a tutti i livelli siano tenuti a prendere posizione. In questo modo, la partecipazione dei cittadini, attraverso anche una fase formativa garantita dalle assemblee partecipative, viene estesa ben al di là del solo momento del voto e viene potenziata proprio grazie alla possibilità di ricevere una formazione dedicata e di effettuare una fase istruttoria sul tema che viene sottoposto al dibattito e al confronto. La proposta fa tesoro delle indicazioni fornite dalla Raccomandazione (UE) 2023/2836 della Commissione Europea del 12 dicembre 2023 *"sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche"* e delle linee guida dell'OCSE sui processi partecipativi del 2022. Lo strumento delle assemblee partecipative può contare, inoltre, anche su alcuni precedenti in diversi Stati fuori dall'Unione Europea: tale forma partecipativa è stata utilizzata nella Columbia Britannica e in Ontario (Canada) nel 2004 e nel 2006 per coinvolgere i cittadini nell'adozione di un nuovo sistema elettorale provinciale; e in Islanda tra 2009 e 2010 per coinvolgere i cittadini nel percorso di riforma costituzionale.

ART. 1: La norma statuisce che le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali in materia di partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita democratica della Repubblica secondo quelli già espressi dalla Costituzione, dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In questo senso, la legge non può essere derogata o derogata se non espressamente e mai da leggi speciali e le Regioni e gli enti locali vi si uniformano nel rispetto delle relative autonomie.

ART. 2: L'articolo definisce le assemblee partecipative come quegli organi di partecipazione democratica che concorrono a disciplinare materie di interesse pubblico a livello locale, regionale o nazionale. Le assemblee partecipative a livello nazionale sono convocate con decreto del Presidente della Repubblica e non possono essere convocate sui temi per i quali è escluso il ricorso a *referendum* (articolo 75 della Costituzione). La deliberazione atta a convocare un'assemblea partecipativa può essere adottata dalla Camera, dal Senato o da 50mila cittadini elettori. La disposizione prevede, poi, che Regioni e Comuni adottino le deliberazioni necessarie per introdurre nei propri statuti la possibilità di convocare assemblee partecipative di livello regionale o comunale.

ART. 3: La disposizione introduce l'onere di approvare, al termine dei lavori delle assemblee partecipative, una relazione che riporti le risultanze dell'attività svolta, con l'indicazione delle diverse posizioni e delle ipotesi di soluzione esaminate e il parere sull'oggetto assegnato nonché l'indicazione delle opinioni dissenzienti. La relazione dell'assemblea partecipativa nazionale viene trasmessa al legislatore, decisore o organo esecutivo che deve esprimersi e dare riscontro entro 180 giorni dalla ricezione; è tenuto in ogni caso a motivare per iscritto l'eventuale decisione di disattendere il parere ricevuto.

ART. 4: La disposizione si occupa di definire la composizione delle assemblee partecipative, stabilendo che le assemblee partecipative sono costituite in un numero stabilito di cittadini in possesso dei requisiti per il voto della Camera oppure cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea residenti in Italia e che per partecipare occorre rispondere a un avviso pubblico.

ART. 5: L'articolo stabilisce che ciascuna assemblea partecipativa è dotata di un segretariato, formato da una componente fissa rappresentata da accademici ed esperti di democrazia partecipativa e dei temi in oggetto, e da una componente variabile, composta da membri dell'assemblea scelti a rotazione. Il segretariato cura l'organizzazione dell'assemblea, assicura il coordinamento dei lavori e rimane in carica per la durata dell'assemblea e per i sei mesi a decorrere dalla fine dei lavori.

ART. 6: La disposizione si occupa di definire la sede delle riunioni e di garantire il diritto ad un'effettiva partecipazione, stabilendo che le assemblee partecipative nazionali si svolgono a Roma nella sede del Cnel e che i dipendenti pubblici e privati che fanno parte delle assemblee hanno diritto di assentarsi e le assenze sono retribuite, mentre gli oneri per i permessi sono a carico del segretariato. Da ultimo, l'articolo afferma il diritto dei componenti dell'assemblea partecipativa a percepire un'indennità giornaliera per la partecipazione, con maggiorazione di un terzo per i residenti in un Comune diverso da quello in cui si svolge l'assemblea.

ART. 7: L'articolo indica le modalità di funzionamento delle assemblee partecipative. Nello specifico, si stabilisce che le sedute delle assemblee partecipative sono articolate in tre fasi: a) una fase formativa; b) una fase istruttoria c) una fase di discussione e deliberazione. A ciò si aggiungono gli incontri pubblici di ascolto e confronto aperti alla partecipazione di chiunque per informare la collettività sui lavori dell'assemblea stessa e la possibilità riconosciuta a chiunque vi abbia interesse di inviare contributi scritti tramite un'apposita sezione presente nel sito internet dell'assemblea.

ART. 8: La disposizione stabilisce che i lavori dell'assemblea partecipativa sono diretti, a turno, da un presidente eletto a maggioranza dei componenti dell'assemblea.

ART. 9: L'articolo stabilisce che la relazione finale viene trasmessa dal segretariato alle Camere e al Governo o, nel caso siano a livello regionale o locale, alla Giunta e al Consiglio dell'ente territoriale. La relazione viene pubblicata anche sul sito *internet* istituzionale dell'assemblea e sui siti delle istituzioni destinatarie.

ART. 10: La disposizione stabilisce che l'attività di monitoraggio e di valutazione d'impatto è affidata al segretariato, integrato da tre componenti dell'assemblea estratti a sorte.

ART. 11: L'articolo interviene sul Testo unico degli enti locali in materia di partecipazione dei cittadini, andando a sostituire integralmente il testo dell'art. 8 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La nuova proposta di articolo riconosce il compito dei Comuni per la valorizzazione delle forme associative e degli organismi di partecipazione popolare per il coinvolgimento della popolazione. Nello statuto comunale devono essere previste forme di consultazione popolare e procedure per l'ammissione di proposte di singoli cittadini o associazioni dirette a promuovere interventi su interessi collettivi.

ART. 12: L'articolo interviene sul Codice dei contratti pubblici, andando a sostituire il testo del comma 1, art. 40 D.lgs. n. 23/2023 per valorizzare l'istituto del "dibattito pubblico".

ART. 13: La disposizione istituisce un fondo denominato "Fondo partecipazione" con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per gli anni successivi. Le risorse del fondo saranno destinate a coprire gli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee. Per quanto riguarda le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni la disposizione stabilisce che esse provvedano con proprie risorse a coprire gli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative. Da ultimo, l'articolo stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sempre nei limiti del fondo partecipazione, potranno essere rimborsati alle Regioni e ai Comuni la metà degli oneri derivanti dallo svolgimento delle assemblee partecipative regionali e comunali.